

Sintesi parlamentare n. 31/S della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2018

3 Agosto 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

-DDL su "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" ([DDL 627/S ed abb.](#)).

L'Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Per l'iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 28/2018](#)

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Con riguardo alle funzioni ad essa attribuite, oltre a riprodurre quelle contenute nella Legge 1/2014 che aveva istituito l'analoga Commissione nella precedente legislatura (tra cui indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; verifica dell'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della P.A. centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riguardo alla gestione degli impianti di depurazione delle acque, nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti), vengono previste, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- valutazione dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e verifica della corretta attuazione della normativa in materia ambientale relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta, nonché all'applicazione della legge n. 68 del 2015, in materia di delitti contro l'ambiente;
- accertamento della sussistenza di attività illecite relative all'emergenza connessa alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, verificando altresì le inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati e la coerenza con la normativa vigente;
- indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e altri fenomeni illeciti negli impianti di gestione dei rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica.

- DDL su "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" ([DDL 689/S ed abb.](#)).

L'Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla

Commissione Affari Costituzionali identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Per l'iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 29/2018](#).

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è volto ad istituire, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 87/2013 che aveva istituito l'analoga Commissione nella precedente legislatura:

- vengono individuati ulteriori ambiti di indagine, tra cui la tutela delle vittime di estorsione e usura; il monitoraggio delle scarcerazioni; le modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive; l'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
- vengono rafforzati i poteri della Commissione, anche in relazione alle attività di promozione della cultura della legalità;
- non viene riprodotta la previsione del rinnovo biennale dei componenti della Commissione.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **Decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” ([DDL 648/S](#)).**

L'Aula ha licenziato in prima lettura il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione. Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 4

Vengono introdotte norme aggiuntive prevedendo in particolare:

- l'abrogazione dell'articolo 3 comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sulla destinazione di risorse da parte dell'INAIL per la costruzione di poli per l'infanzia a gestione pubblica
- l'abrogazione dei commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevedono misure per favorire la costruzione di scuole innovative, precisando che le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- a decorrere dall'anno 2018, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 32-bis del DL 269/2003, convertito, dalla L.236/2003, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;

Emendamento 4.10 (testo corretto) del Relatore

Articolo aggiuntivo

Vengono previste norme sul riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del DL 101/2013, convertito dalla L.125/2013, in cui si prevede, tra l'altro, che l'Agenzia assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

Emendamento 4.0.1 (testo 3) Grassi

Articolo aggiuntivo

Sul riordino dell'organizzazione dei Ministeri , si dispone, tra l'altro, che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Emendamento 4.0.2 (testo 3) Grassi

Scheda emendamenti in Aula

Per i precedenti si veda la [**Sintesi n. 30/2018**](#).

Il provvedimento dispone, in particolare, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Vengono, altresì, assegnate al Ministero dell'Ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo ed è soppressa la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza stessa. Viene, inoltre, soppressa la norma (art. 18-*bis*, comma 1, del DL 8/2017) istitutiva del Dipartimento "Casa Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono, inoltre, riassegnate le risorse presenti sul fondo per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 del Centro Italia, finalizzate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, al Fondo unico per l'edilizia scolastica (art.11, comma 4-*sexies*, del DL 179/2012, convertito dalla L.221/2012) (*norma soppressa in corso d'esame*).

Il decreto legge, che scade il 10 settembre 2018, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ([DDL 717/S**](#)).**

La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 1 - commi aggiuntivi

Viene disposto che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rileva il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto.

Emendamento 1.23 (testo 2) a firma di parlamentari

Viene prevista la mancata applicazione delle sanzioni di cui all'art.1, c. 475, della L. 232/2016) per il mancato rispetto, per l'anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nei confronti delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna.

Emendamento 1.88 (testo 2) a firma di parlamentari

Articolo aggiuntivo

Viene riconosciuta la facoltà per le Regioni e le province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili per gli enti locali del proprio territorio spazi finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto, in via ordinaria, dal Regolamento di cui al DPCM n. 21 del 2017, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale.

Emendamento 1.0.7 a firma di parlamentari

Art. 4 - comma aggiuntivo

Viene differito dal 31 marzo al 30 giugno successivo all'anno di riferimento il termine previsto dall'art. 1, c. 1078, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Emendamenti identici 4.2,4.3,4.4,4.5 e 4.6 a firma di parlamentari

Art. 6 - commi aggiuntivi

Viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'art. 4 del D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017 per l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio.

Emendamento 6.4 a firma di parlamentari

Viene prorogato dal 31 agosto al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'art. 20-bis, c. 4, del DL 8/2017 convertito dalla L. 45/2017 entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del DL 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017.

Emendamento 6.13 a firma di parlamentari

Art. 9 - commi aggiuntivi

Viene previsto che i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi di cui all'art. 1-septies del DL 55/2018 come prorogati dal provvedimento in oggetto si applicano anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del provvedimento.

Emendamento 9.91a firma di parlamentari

- viene rideterminata per gli anni 2019 e 2020 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse del Fondo di solidarietà comunale, per il contenimento della spesa pubblica, fissata dall'art. 1, c. 436-bis della L. 190/2014 per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati dalla medesima L. 190/2014 esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016.

Emendamento 9.5 (testo 2) a firma di parlamentari

-viene prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 -ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019 con ordinanza del Commissario - il termine ultimo previsto dall'art. 8, c.4, del DL 189/2016 per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privatanei territori colpiti dal sisma del 2016.

Emendamento 9.44 a firma di parlamentari

Articoli aggiuntivi

Viene disposta la proroga, limitatamente ai rifugi alpini, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di cui all'art. 38, c.2, del DL 69/2013 per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa

antincendio, dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Emendamento 9.0.2 (testo 2) a firma di parlamentari

Vengono introdotte modifiche alla disciplina di cui all'art. 8-bis del DL 189/2016 come recentemente modificato dall'art. 07 del DL 55/2018 relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici nel Centro Italia del 2016 con particolare riguardo alla installazione senza alcun titolo abilitativo di opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in questione e dichiarati inagibili.

(Tale modifica interviene al fine di ottemperare alle richieste del Presidente della Repubblica che nel promulgare il DL 55/2018 aveva espresso specifici rilievi sulla disposizione di modifica della disciplina in oggetto).

Emendamento 9.0.100 del Governo

Viene prorogata al 1° ottobre 2018 la decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 1, c. 246 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) entro cui il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previo accordo con ABI e associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli anni (prorogati anch'essi) dal 2018 al 2020.

Emendamento 11.0.1 (testo 2) a firma di parlamentari

Art. 13 -commi aggiuntivi

Vengono introdotte modifiche alla disciplina sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, viene disposto che l'efficacia delle convenzioni concluse ai sensi del DPCM 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE nn. 2 del 3 marzo 2017 e 72 del 7 agosto 2017 (per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie) sia differita all'anno 2020.

Viene, inoltre, disposta l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia di un Fondo con dotazione pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Emendamento 13.2 (testo 2) a firma di parlamentari

Viene previsto che, per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui all'art. 1, c. 495, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle allegate 1 e 2. Con la precisazione che gli spazi di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi di cui alla tabella 2 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine vengono specificati i criteri per considerare come nuovi gli investimenti effettuati dalle Regioni.

Emendamento 13.4 (testo 2) a firma di parlamentari

Articolo aggiuntivo

Viene disposto che la previsione di cui all'art. 13 del DM 19 maggio 2017 secondo cui i controlli tecnici sui veicoli a motore e dei loro rimorchi finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso centri di

controllo privati, devono essere effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati da successive disposizioni attuative del Ministero delle Infrastrutture si applica a decorrere dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni attuative.

Emendamenti identici 13.0.14 e 13.0.15 a firma di parlamentari

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento contiene disposizioni di proroga di numerosi termini legislativi, in materia, tra l'altro, di enti territoriali; infrastrutture e trasporti; edilizia scolastica; interventi emergenziali e finanza locale.

Il decreto legge, in scadenza il 23 settembre 2018 passa, ora, all'esame dell'Aula.